



COMUNICATO UFFICIALE N.257

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi l'8 Febbraio 2023 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Ibrahim Adama DIARRASSOUBA/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 08.02.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore DIARRASSOUBA Adama Ibrahim ricevuto a mezzo pec il 7.12.2022, regolarmente notificato alla ASD Lornano Badesse Calcio.

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

che il resistente ha presentato le proprie memorie difensive in data 31.01.2023 ovvero oltre il termine stabilito dall'art.28, comma 5 del Regolamento L.N.D. nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza, nonché delle memorie di replica del ricorrente datate 1.02.2023;

VALUTATI

comunque i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente e il resistente entrambi virtualmente avvisati e presenti, attraverso i propri delegati all'udienza dell'8.02.2023

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Lornano Badesse Calcio, per la stagione sportiva 2021/2022, a fronte di un compenso globale lordo di euro 13.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 10.400,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD Lornano Badesse Calcio al "pagamento della somma di Euro 2.600,00".

Per quanto riguarda la memoria difensiva fermo restando quanto sopra osservato e volendo per un istante non considerare l'inammissibilità della costituzione dell'associazione, giova evidenziare come, nel merito della memoria presentata, rispetto alla compensazione tra l'importo chiesto dal calciatore e quello che l'associazione asserisce di avere corrisposto – pro quota – a titolo di spese

di alloggio che, dalla documentazione prodotta dalla resistente, non emerge in alcun modo che tali corrisposizioni siano state eseguite in pagamento parziale del compenso pattuito con l'accordo economico posto a base della pretesa azionata dal calciatore. Tale profilo risulta, quindi, come già statuito dal T.F.N. nel C.U. n. 19/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017 del 7.3.2017 (controversia nella quale la società chiedeva di ridurre il residuo credito del calciatore per quanto da essa versato a titolo di canone di locazione in virtù di contratto di accollo), del tutto irrilevante in quanto è evidente che l'aver corrisposto le spese di vitto “costituisce elemento aggiuntivo rispetto al compenso pattuito, di talché, non risultando prodotte quietanze di pagamento a firma del calciatore, la pretesa azionata – da quest'ultimo – è legittima”.

Lo stesso T.F.N. ha, peraltro, riconosciuto in un'altra decisione contenuta sempre nel predetto C.U. “che in via astratta il calciatore potrebbe anche essere tenuto al rimborso delle spese sostenute in suo favore dalla Società ma, in difetto di specifici accordi, le spese per vitto, alloggio e trasferte devono presumersi erogate a titolo di liberalità e, in ogni caso, non inferiscono in alcun modo con la somma concordata nell'accordo economico sottoscritto”.

I principi fissati dal T.F.N. nelle decisioni che precedono sono, peraltro, stati confermati – inter alia – dallo stesso Organo anche in altre decisioni contenute nei successivi CC.UU. n. 21 del 23.3.2017, n. 23 del 5.5.2017 e n. 25 del 29.5.2017, nonché da ultimo con le Decisioni n. 23/TFNSVE-2022-2023 del 26.1.2023 e n. 0024/TFNSVE-2022-2023 del 30.1.2023 che hanno confermato due decisioni emesse da questa Commissione (cfr. C.U. n. 173 del 22.12.2022 – decisioni Cosimo SALATINO/POL. VASTOGIRARDI e Michele Guida/POL. VASTOGIRARDI).

Il calciatore, con memoria integrativa trasmessa il 1.02.2023, dopo aver evidenziato l'inammissibilità della costituzione, come già confermato sopra, circa la richiesta di riduzione ad equità rispetto alla compensazione delle spese di alloggio asserisce che tali spese sono state concesse a titolo di liberalità e nullo può essere imputato in diminuzione del compenso pattuito pertanto, verificata la documentazione presente nel fascicolo in analisi la C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la ASD Lornano Badesse Calcio debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 2.600,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Lornano Badesse Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. DIARRASOUBA Adama Ibrahim dell'importo di euro 2.600,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla ASD Lornano Badesse Calcio di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Moreno Guillermo PEREZ/F.B.C.CASALE ASD

La C.A.E. riunitasi in data 08.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Perez Moreno Guillermo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 25.11.2022 alla società FBC Casale ASD ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico biennale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società FBC Casale ASD, militante nel campionato di serie D, in relazione alle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2023, per un compenso annuo lordo relativo alla prima stagione di Euro 30.658,00 nonché di un'ulteriore indennità, ex art. 3, di Euro 25.342,00 ed ancora un ulteriore rimborso forfettario delle spese per vitto e alloggio, ex art. 4, nella misura di Euro 8.000,00 per ciascuna stagione sportiva. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società, alla data del 14.11.2022, la minor somma di Euro 500,00, con la conseguenza che, tenuto conto dei giorni di effettivo tesseramento (116 gg), sarebbe creditore nei confronti della società anzidetta del residuo importo di Euro 21.081,64, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FBC Casale ASD, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND in data 28.10.2022.

Ciò premesso, la Commissione ritiene equa e corretta la determinazione dell'importo dovuto in favore del calciatore – fatta eccezione per un errore di calcolo di seguito evidenziato – così come dallo stesso effettuata nel ricorso introduttivo; ed infatti, considerato che il calciatore è stato tesserato a far data dal 22.07.2022 e sino al 14.11.2022 (116 gg complessivi), gli importi dovuti sono i seguenti: a) COMPENSO E INDENNITA' EX ART. 3= € 56.000,00 : 344 gg durata contratto = € 162,79 importo giornaliero x 116 gg di tesseramento = € 18.883,64; b) INDENNITA' PER VITTO E ALLOGGIO= € 8.000,00 : 344 gg durata contratto = € 23,25 importo giornaliero x 116 gg= € 2.697,00. Somma maturata A+B= € 21.580,64 (e non 21.581,64 come erroneamente indicato dal ricorrente) - € 500,00 già percepiti = CREDITO RESIDUO € 21.080,64.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società FBC Casale ASD, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Perez

Moreno Guillermo della somma di Euro € 21.080,64 (ventunomilaottanta/64), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente giusto quanto previsto dall'art.94 Ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Samake BOUBACAR/A.S.D.LICATA CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 08.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Samake BOUBACAR a mezzo p.e.c. in data 01 dicembre 2022 alla società A.S.D. LICATA CALCIO e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale il sig. Samake Boubacar espone che: **a)** per la stagione sportiva 2021/2022, si è tesserato con la società di calcio " Licata Calcio", militante nel campionato di Serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 *ter* delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 10.000,00; **b)** la società per la stagione sportiva indicata non ha corrisposto al calciatore la somma dovuta omettendo di versargli, quale saldo (al 30.06.2022), la somma di € 2.700,00); Tutto ciò premesso, il calciatore conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società "A.S.D. Licata Calcio al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 2.700,00, oltre interessi fino al soddisfo.

Preso atto che la società regolarmente citata non si è costituita, la Commissione rileva che in data 03.02.2023 il difensore di fiducia del calciatore, ha fatto pervenire a mezzo pec una nota sottoscritta dal calciatore con la quale lo stesso dà atto dell'avvenuto perfezionamento di un accordo conciliativo tra le parti, e, pertanto, rinuncia al ricorso e chiede che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio GIANOLA/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 21 novembre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Giorgio Gianola, nato a Milano il 2 luglio 1989, ha esposto quanto segue:

- a. ha sottoscritto un contratto biennale con il FBC Casale ASD, con durata dal 3 agosto 2021 al 30 giugno 2023;

- b. per la stagione sportiva 2022/2023 il contratto in questione prevede il riconoscimento a favore del calciatore di un compenso lordo pari ad euro 30.658,00 oltre ad un'indennità pari ad euro 13.000,00 per un totale complessivo di euro 43.658,00;
- c. alla data del 14 novembre 2022 la società ha versato al calciatore un minore importo pari a euro 3.500,00;
- d. dunque, la società risulta debitrice verso il calciatore per l'annualità in corso di un importo maturato al 14 novembre 2022 pari a euro 12.886,57 come di seguito calcolato:
 - accordo economico complessivo per la stagione sportiva 2022/2023 pari ad euro 43.658,00;
 - durata del contratto, con specifico riferimento alla annualità in corso: giorni 365, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023;
 - somme maturate dal 1° luglio al 14 novembre 2022 compresi (137 giorni): euro 43.658,00 : giorni 365 = euro 119,61 al giorno. Per un totale complessivo di (137 giorni x 119,61 euro al giorno) euro 16.386,57 – i già riconosciuti dalla Società 3.500,00 euro 12.886,57, oltre interessi e spese legali.

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all'udienza dell'8 febbraio 2023, laddove è comparso il Legale del calciatore.

La CAE ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'articolo 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che il FBC Casale ASD, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il FBC Casale ASD a riconoscere al Sig. Gianola, come in epigrafe individuato, la somma di 12.886,57 euro (dodicimilaottocentoottantasei/57) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina al FBC Casale ASD di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea DE FALCO/SSD ARL NERETO CALCIO

La C.A.E. riunitasi in data 08.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Andrea DE FALCO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 25.11.2022 alla società NERETO CALCIO SSD ARL e inviato a questa Commissione

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti presenti all'udienza fissata attraverso i propri difensori;

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società NERETO CALCIO SSD ARL per la stagione sportiva 2021/2022 dal 27.09.2021 al 30.06.2022, per un compenso annuo lordo di Euro 25.200,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società la minor somma di Euro 19.600,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 5.600,00 lordi, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società NERETO CALCIO SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio, pertanto si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società NERETO CALCIO SSD ARL, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. Andrea DE FALCO della somma di Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CANDIDO/F.B.C.CASALE ASD

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 22 novembre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Roberto Candido, nato a Monza il 13 marzo 1993, ha esposto quanto segue:

- e. ha sottoscritto un contratto biennale con il FBC Casale ASD, con durata dal 28 luglio 2022 al 30 giugno 2024;
- f. per la stagione sportiva 2022/2023 il contratto in questione prevede il riconoscimento a favore del calciatore di un compenso lordo pari ad euro 30.658,00 oltre ad un'indennità pari ad euro 8.862,00 per un totale complessivo di euro 39.520,00;
- g. le parti hanno altresì concordato (articolo 4 del contratto) un versamento da parte della società a favore del calciatore di un importo forfettario per spese di vitto e alloggio pari a euro 8.000,00 per ciascuna delle due stagioni sportive;
- h. alla data del 25 ottobre 2022 la società non aveva versato nulla di quanto indicato in contratto, se si eccettua l'anticipo di 4000,00 euro per le suddette spese;
- i. dunque, la società risulta debitrice verso il calciatore per il compenso e per l'indennità di cui agli articoli 2 e 3 del contratto per un importo maturato al 14 novembre 2022 pari a euro 14.350,83 come di seguito calcolato:
 - accordo economico complessivo pari a euro 39.520,00;
 - durata del contratto: totale complessivo per la stagione in corso giorni 358, dall'8 luglio 2022 al 30 giugno 2023 (e qui, fin d'ora, si rileva un errore nel dato indicato in questa parte del ricorso, in quanto il contratto decorre non già dall'8 luglio ma dal 28 luglio. Dunque i giorni complessivi del contratto per la stagione 2022-2023 sono 338);
 - somme maturate al 14 novembre 2022: trattasi di 110 giorni dal 28 luglio 2022 al 14 novembre 2022 compresi (e non di 130 giorni erroneamente indicati nella domanda);
 - importo dovuto per il periodo di cui al precedente bullet, euro 39.520,00 : giorni 338 (e non i 358 giorni indicati nel ricorso) = euro 116,92 al giorno (e non euro 110,39 indicati nel ricorso). Per un totale complessivo - *non di euro 14.350,83, come indicati nel ricorso* - di (110 giorni x 116,92 euro al giorno) euro 12.861,20.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare il FBC Casale ASD al pagamento della somma di euro 14.350,70 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Società non si è costituita in giudizio.

La causa è venuta in discussione all'udienza dell'8 febbraio 2023, ove è comparso il Legale del calciatore, al quale è stato fatto presente che nel ricorso vi erano errori di calcolo.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'articolo 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che il FBC Casale ASD, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente seppure calcolate in maniera erronea rispetto a quanto previsto nell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

Giuste ragioni di equità, e considerato che nel ricorso è espressamente indicata la richiesta del calciatore di vedersi riconosciuta anche la minor somma che si riterrà di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, inducono la CAE, nonostante che con il ricorso sia stata presentata una

richiesta economica non coerente con quanto previsto contrattualmente, ad accogliere comunque il ricorso presentato dal calciatore. E tuttavia l'importo dovuto al calciatore va necessariamente rideterminato, per quanto descritto sopra, in euro 12.861,20.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in assenza di controdeduzioni, per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il FBC Casale ASD a riconoscere al Sig. Candido, come in epigrafe individuato, la somma di 12.861,20 euro (dodicimilaottocentosessantuno/20) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina al FBC Casale ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio GONELLA/F.B.C.CASALE ASD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 8.2.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Fabio Gonella del 15.11.2022, ricevuto a mezzo pec il 25.11.2022 e regolarmente notificato, in pari data, alla F.B.C. Casale A.S.D. (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della F.B.C. Casale A.S.D. (nel termine perentorio prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.), seppur ritualmente vocata nel procedimento;

PRESO ATTO

della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal calciatore;

VALUTATI

il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore (giusta delega depositata in atti), all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la F.B.C. Casale A.S.D., per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 23.7.2022), nel quale è previsto un compenso globale annuo lordo di euro 16.000,00.

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che l'associazione nulla gli ha versato alla data del 14.11.2022 e che, conseguentemente, la stessa è sua debitrice della somma di euro 5.363,60, ottenuta moltiplicando l'importo giornaliero di euro 46,64 (derivante dalla divisione tra il compenso globale lordo di euro 16.000,00 e il numero complessivo dei giorni – 345 – previsti dall'accordo economico) per la durata del rapporto economico *“fino al 14.11.2022”* (i.e. 115 giorni). Il calciatore ha concluso, pertanto, chiedendo la condanna dell'associazione *“al pagamento della somma ancora dovuta e maturata sino alla data del 14.11.2022 e pari ad euro €5.363,60 oltre interessi, in relazione all'accordo economico debitamente sottoscritto dalle parti e/o la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e competenze legali”*, riservandosi, inoltre, di depositare un ulteriore ricorso nell'ipotesi in cui le anche somme dovute per il periodo 15.11.2022-30.6.2023 non dovessero essergli corrisposte.

All'udienza dell'8.2.2023 il difensore del ricorrente si è riportato al proprio scritto difensivo, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la F.B.C. Casale A.S.D. non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal Sig. Gonella, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al *quantum debeatur* si rileva, poi, come il calcolo “su base giornaliera” proposto dal ricorrente sia conforme al criterio adottato da questa Commissione e sia, comunque, corretto anche da un punto di vista aritmetico.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la F.B.C. Casale A.S.D. debba essere condannata al pagamento dell'importo ivi precisato nelle conclusioni pari ad euro 5.363,60, oltre agli interessi dal dovuto al soddisfo.

Non si ritiene, invece, che ricorrano nel caso di specie i presupposti per la condanna alle spese chiesta dal calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la F.B.C. Casale A.S.D., in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Fabio Gonella dell'importo di euro 5.360,60, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla F.B.C. Casale ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia LACCHINI/ALCIONE MILANO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 08.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Mattia LACCHINI a mezzo p.e.c. in data 25.11.2022 alla società Alcione Milano SSD ARL e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale il sig. Mattia Lacchini espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, si è tesserato con la società di calcio " Alcione Milano SSD ARL ", militante nel campionato Nazionale Dilettanti -Serie D- , con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 *ter* delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 12.500,00; b) la società per la stagione sportiva indicata gli ha corrisposto n. 10 rate mensili per un importo complessivo di € 11.400,00 per cui egli è creditore della somma di € 1.100,00; Tutto ciò premesso, il calciatore conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società " Alcione Milano SSD ARL al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 1.100,00.

Preso atto che la società regolarmente citata non si è costituita ,la Commissione rileva che in data 24.01.2023 il calciatore ha fatto pervenire a mezzo pec la rinuncia al ricorso avendo raggiunto l'accordo conciliativo con la società e che chiede che venga dichiarata l'avvenuta cessazione della materia del contendere

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo FLORIO/F.B.C.CASALE ASD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 08.02.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore FLORIO RICCARDO ricevuto a mezzo pec il 14.12.2022, regolarmente notificato in pari data alla società FBC CASALE ASD;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.) nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA QUANTO SEGUE

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 4.000,00 (quattromila/00), con decorrenza dal 23.07.2022 al 30.06.2023. Nello specifico, lo stesso espone di essere stato trasferito in data 01.12.2022 ad altro sodalizio. Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società il minor importo pari ad euro 250,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dall' FBC CASALE ASD della somma di euro 1.290, 56 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale somma si riferisce alla durata del rapporto economico fino al 01.12.2022 giorno in cui veniva il ricorrente trasferito ad altro sodalizio.

Nel merito, va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la FBC CASALE ASD, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del sig. FLORIO RICCARDO di euro 1.290,56 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società FBC CASALE ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele ALLEGRA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 08.02.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore FLORIO RICCARDO ricevuto a mezzo pec il 14.12.2022, regolarmente notificato in pari data alla società FBC CASALE ASD;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 comma 4 del Regolamento L.N.D.) nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA QUANTO SEGUE

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 4.000,00 (quattromila/00), con decorrenza dal 23.07.2022 al 30.06.2023. Nello specifico, lo stesso espone di essere stato trasferito in data 01.12.2022 ad altro sodalizio. Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società il minor importo pari ad euro 250,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dall' FBC CASALE ASD della somma di euro 1.290, 56 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Tale somma si riferisce alla durata del rapporto economico fino al 01.12.2022 giorno in cui veniva il ricorrente trasferito ad altro sodalizio.

Nel merito, va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la FBC CASALE ASD, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del sig. FLORIO RICCARDO di euro 1.290,56 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società FBC CASALE ASD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Gustavo CARBONIERI/F.B.C.CASALE ASD

La C.A.E. riunitasi in data 08.02.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Carbonieri Santa R Gustavo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 05.12.2022 alla società FBC Casale ASD ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società FBC Casale ASD, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza a far data dal 31.08.2022 al 30.06.2023 per un compenso annuo lordo di Euro 28.400,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società, alla data del 27.10.2022, la minor somma di Euro 500,00, precisando di aver sottoscritto in data 01.12.2022 documento di svincolo definitivo, che deposita in copia; pertanto, tenuto conto dei giorni di effettivo tesseramento (91 gg) e dell'importo già percepito, sarebbe creditore nei confronti della società anzidetta, alla data del 30.11.2022, del residuo importo di Euro 8.028,52, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La società FBC Casale ASD, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente.

Preliminarmente, va rilevato che non sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., atteso che, pur risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa, l'accordo economico depositato dal ricorrente, sottoscritto in data 13.08.2022, non reca l'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio tesseramenti della LND, così come previsto, a pena di inammissibilità, dal comma 3 del suddetto articolo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo versata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma il 7 Marzo 2023

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete